

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

ESERCIZIO SOCIALE 2021

PREMESSA

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210, è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e contiene un riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l’articolo 6, rubricato: “*Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*” ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Nello specifico, i commi da 2 a 5 dell’art. 6 dettano una serie di disposizioni finalizzate all’introduzione di best practices gestionali.

AREA Impianti SpA. è interessata dalle disposizioni del succitato decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, in quanto società a controllo pubblico.

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell’esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

L’ATTIVITÀ DI AREA IMPIANTI S.P.A. COME SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

Si ricorda che in data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi – Ferrara, n. repertorio 26877, n. raccolta 13330 “AREA spa” con sede legale in Copparo (FE), via A. Volta, 26/A (Registro Imprese di Ferrara - Codice Fiscale e Partita Iva n. 01004910384) ha formalizzato la propria scissione parziale proporzionale eseguita mediante assegnazione di parte del patrimonio di AREA spa con riduzione del capitale sociale della società scissa in favore della società di nuova costituzione “AREA Impianti spa”, con sede legale in Copparo (FE), via A. Volta, 26/A Codice Fiscale e Partita Iva n. 01964100380, con decorrenza degli effetti giuridici dal 18/12/2015.

AREAImpianti S.p.A

PEC: areaimpiancopparo@legalmail.it

Capitale sociale i.v. € 4.463.280
C.F. e P.IVA 01964100380
N. REA FE 213995

Sede legale e amministrativa
Via A. Volta 26/a
44034 Copparo (FE)
Tel. +39 0532 389111
Fax +39 0532 863994

Sede operativa polo Crispa
Via Gran Linea 12
44037 Jolanda di Savoia (FE)
Tel. e fax +39 0532 836583

La scissione di AREA SPA ha inteso rispondere alle deliberazioni del Consiglio d'Ambito CAMB/2014/12 del 26 marzo 2014 e CAMB/2014/13 del 26 marzo 2014, relative all'esito dell'istruttoria in merito alla sussistenza dei requisiti prevista dalla normativa europea ai sensi dell'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012, con la quale ATERSIR ha determinato che l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani non era conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci ed al requisito della prevalenza dell'attività di servizio pubblico svolta in favore degli Enti locali soci, così come previsto dalla normativa europea per la forma di affidamento in house.

Ad AREA Impianti, quindi, è stata attribuita ogni attività diretta nel settore della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti effettuata prevalentemente nel polo Crispa di Jolanda di Savoia (FE) in via Gran Linea, n. 12. Il polo Crispa comprende le discariche ed altre importanti strutture collegate: l'impianto di selezione dei rifiuti secchi riciclabili, le stazioni di trasferimento, la piattaforma di stoccaggio per rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Pertanto a decorrere dal 18/12/2015 la società beneficiaria AREA Impianti spa è subentrata alla società scissa AREA spa nella titolarità degli elementi attivi e passivi relativi, collegati o comunque connessi al compendio scisso di cui sopra. E' evidente che l'attività di AREA Impianti deve essere vista in continuità rispetto alla strutturazione giuridica precedente la scissione per quanto riguarda tutti quei servizi attinenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani affidato in house providing a CLARA.

AREA Impianti spa, inoltre, è sottoposta a un procedimento di fusione con CMV Energia & Impianti srl, le cui linee sono state tracciate dalle assemblee dei soci, da ultimo con verbale del 7 novembre 2017 con cui si è deliberato di procedere alla fusione per incorporazione delle Società CMV Energia & Impianti S.r.l. ed Area Impianti S.p.a. "postergata", cioè sottoposta alla condizione che venga ottenuta l'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA – entro un tempo massimo di 6 mesi dall'approvazione della delibera di fusione.

Si segnala che con atto di consiglio comunale n. 106 del 30/11/2018, il comune di Cento ha deliberato l'approvazione della scissione parziale proporzionale per incorporazione delle società controllate CMV Energia & Impianti s.r.l. e CMV Servizi s.r.l. a favore, rispettivamente, di HERA Comm s.r.l. e InRete distribuzione energia spa, entrambe controllate da HERA s.p.a. con sede a Bologna.

Il comune di Cento, nell'ambito della riorganizzazione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie da esso detenute, rispettivamente, in CMV E&I e in CMV Servizi ha, quindi, deciso di attuare:

- a) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite la scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV E&I, mediante l'assegnazione, a favore di Hera Comm, delle attività e passività relative alla vendita di energia elettrica e di gas facenti capo a CMV E&I;

- b) un'operazione di riorganizzazione industriale, tramite la scissione parziale proporzionale per incorporazione di CMV Servizi, mediante l'assegnazione, a favore di Inrete, delle reti gas facenti capo a CMV Servizi e del 100% del capitale sociale di ATR, posseduto da CMV Servizi.

Entrambe le suddette scissioni parziali per incorporazione sono definite congiuntamente la Operazione di Aggregazione.

Nella deliberazione del consiglio comunale di Cento citata viene indicato: "Nel caso di cui trattasi, peraltro, la decisione di attuare l'aggregazione con le società del gruppo Hera è stata preceduta da una fase di consultazione informale da parte degli amministratori e dirigenti di CMV Servizi e CMV E&I con altre società del settore dei servizi pubblici attive nel territorio. La consultazione ha fatto emergere le società del gruppo Hera come i soggetti più adatti per realizzare l'aggregazione, sia per le condizioni economiche offerte, che per la tutela del personale delle società dell'ex gruppo CMV. Come da schema "Riferimenti valutativi transazioni comparabili Gruppo Hera" prot. n. 60697 del 22.11.2018, depositato

agli atti.

L'Operazione di aggregazione si è conclusa, rispettivamente:

in data 26/02/2019 con atto del notaio Federico Tassinari di Bologna la società CMV Energia & Impianti srl ha formalizzato la propria scissione parziale proporzionale per incorporazione in favore della società HERA Comm srl con decorrenza degli effetti giuridici dal 1/3/2019;

in data 20 dicembre 2018 con l'approvazione del progetto di scissione da parte delle assemblee straordinarie e successiva incorporazione di ramo d'azienda delle società CMV Servizi srl e InRete Distribuzione Energia spa, con decorrenza degli effetti giuridici dal 1 marzo 2019.

Tale operazione ha comportato variazioni patrimoniali consistenti della società e che, pertanto, l'eventuale futura fusione dovrà essere oggetto di rimodulazione da parte delle compagini sociali.

Il polo Crispa è stato oggetto, da ultimo, del procedimento conclusosi con l'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 191, del 15 febbraio 2021, recante: "Art. 20, L.R. n. 4/2018: provvedimento autorizzatorio unico comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto "Modifica della prescrizione del limite quantitativo di rifiuti smaltibili (D1) presso la discarica Polo Crispa", localizzato nel comune di Jolanda di Savoia (FE), proposto dalla società Area Impianti S.p.A.", che è confluita nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, prot. 497 del 03/02/2021. Tale atto è attivo dal 12/04/2021 abrogando l'Autorizzazione n. 1052 del 05/03/2019 e successive modifiche ed integrazioni (Atto n. 2868 del 22/06/2020 e Atto n. 3679 del 06/08/2020).

Quindi, AREA Impianti si trova in una situazione di carattere transitorio; ovvero deriva da una scissione con il soggetto titolare della Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU) e continua ad effettuare attività attinenti lo SGRU per CLARA, affidataria del servizio in house providing ed è in attesa della fusione con CMV Energia & Impianti. Anche per tali ragioni è apparso opportuno rinviare l'adozione dello statuto ai sensi del D.lgs. 175/2016 al momento della fusione.

Con verbale di assemblea straordinaria del 23/05/2019 è stata deliberata la riduzione ai sensi e per gli effetti dell'art.2445 CC, mediante proporzionale diminuzione del valore nominale delle 55.791 azioni attualmente in circolazione, il capitale sociale da € 4.463.280 a € 3.100.000 pari ad € 1.363.280, dei quali € 962.750 sono stati destinati all'integrale ripianamento delle perdite che si azzerano e i residui € 400.530 sono stati accantonati a riserva straordinaria disponibile da utilizzarsi per un eventuale futuro acquisto di azioni proprie.

Con verbale di assemblea ordinaria del 25/06/2020 è stato deliberato di autorizzare la società AREA IMPIANTI SPA, in persona del suo Amministratore Unico, all'acquisto di n. 4.555 azioni proprie, cedute dal Socio Comune di Portomaggiore sul totale delle n. 6.471 azioni dallo stesso Ente detenute, che sulla base del valore economico della società AREA IMPIANTI SPA al 31/12/2019 pari ad € 4.900.000, corrispondono ad € 400.055,57 euro, dandogli mandato per il compimento degli atti necessari ad attuare la presente deliberazione e di autorizzare la società AREA IMPIANTI SPA al mantenimento delle azioni proprie per il periodo massimo consentito dall'art. 2357 del c.c.

Con atto del 26 agosto 2020 il Comune di Portomaggiore ha venduto a AREA Impianti n. 4.555 azioni della medesima Società, del valore nominale di Euro 55,56451757 ciascuna al prezzo di Euro 400.055,57.

I soci sono:

SOCIO	N. azioni possedute	Nuovo capitale sociale	% di proprietà
CODIGORO	7.085	393.674,61	12,70%
COPPARO	9.709	539.475,90	17,40%
FISCAGLIA	5.626	312.605,98	10,08%
GORO	2.115	117.518,95	3,79%
JOLANDA DI SAVOIA	1.863	103.516,70	3,34%
LAGOSANTO	2.254	125.242,42	4,04%
MASI TORELLO	1.261	70.066,86	2,26%
MESOLA	4.061	225.647,51	7,28%
OSTELLATO	3.810	211.700,81	6,83%
PORTOMAGGIORE	1.916	106.461,62	3,43%
RIVA DEL PO	5.439	302.215,41	9,75%
TRESIGNANA	3.977	220.980,09	7,13%
VOGHIERA	2.120	117.796,78	3,80%
AREA IMPIANTI	4.555	253.096,38	8,16%
TOTALE	55.791	3.100.000,00	100,00%

Anche in considerazione di questa fase transitoria che attraversa diverse società del gruppo CMV e le società nascenti dalle operazioni straordinarie che hanno interessato AREA (ora CLARA spa) è stata approvata e sottoscritta la Convenzione per l'attivazione e l'espletamento dei reciproci servizi in relazione di interorganicità tra AREA (ora CLARA), AREA Impianti, CMV Servizi, CMV Raccolta (ora CLARA), CMV Energia e Impianti e ATR.

Art. 4 - Oggetto Sociale

1. La Società ha per oggetto:

- a) gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti e di altri impianti utili al perseguimento dell'oggetto Sociale;
- b) altri servizi o prestazioni che si vorranno conferire alla Società;
- c) l'autotrasporto di rifiuti e cose per conto di terzi;

Oltre ai servizi di cui sopra la Società potrà gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica, i seguenti ulteriori servizi e attività:

- a) attività strumentali o di supporto a quelle indicate al precedente capoverso;
- b) attività imprenditoriali che prevedano l'utilizzo degli impianti e delle reti per la prestazione di altri servizi alla popolazione del territorio;
- c) ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, compresa l'intermediazione dei rifiuti, attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

2. La Società potrà, anche tramite una propria partecipata, sviluppare l'attività di ideazione, progettazione, realizzazione, sviluppo e installazione, manutenzione, gestione e fornitura di reti pubbliche e private di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazioni in ambiente fisso e/o mobile,

anche mediante utilizzo di radiofrequenze ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di telefonica vocale, locali nazionali e internazionali, servizi vocali a gruppi chiusi di utenti, servizi di telecomunicazioni su protocollo IP, servizi di comunicazioni mobili e personali, servizi satellitari, applicazioni DECT (Digital European Cordless Telephone), servizi di fornitura di capacità, servizi di accesso, servizi di Internet – Intranet e Extranet, servizi di trasmissione dati – anche commutazione di pacchetto e/o circuito – e di segnali video, servizi a valore aggiunto, servizi di semplice rivendita di capacità trasmissiva, nonché ogni altra attività e servizio di telecomunicazione consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumentali, tra le quali quelle afferenti la manutenzione e l'assistenza hardware e software.

3. La Società per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;
- assumere direttamente o indirettamente interessenze e/o partecipazioni in altri enti, Società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge ovvero costituire Società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;
- contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici, che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni;
- rilasciare cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

4. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

LE NORME STATUTARIE RELATIVE ALLA GOVERNANCE

Art. 10 - Assemblea Dei Soci

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Fatte salve le disposizioni di legge, i rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali in seno all'Assemblea ordinaria partecipano alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'Assemblea stessa.

Art. 14 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

approva il bilancio economico preventivo ed il programma degli investimenti nonché il bilancio dell'esercizio predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

nomina il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale secondo modalità tali da garantire che il genere meno

rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;

determina il compenso degli Amministratori e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio e dei Sindaci;

delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, fermo in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;

delibera gli indirizzi su argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

2. L'Assemblea, fermo restando quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale Sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale Sociale nonché la maggioranza numerica dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino anche la maggioranza del capitale Sociale presente.

Art. 15 - Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'emissione di obbligazioni, sullo scioglimento della Società e sulla nomina e poteri dei Liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza numerica dei Soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale Sociale.

3. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale.

Art. 16 - Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Amministratori, ivi compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, nominati dall'Assemblea anche tra non Soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società; la composizione del Consiglio di Amministrazione

dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal diritto speciale e civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

4. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori. L'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o di Amministratore Unico è incompatibile con la qualità di Sindaco, di Consigliere o di Assessore di un Comune Socio o con le omologhe cariche in altri Enti pubblici territoriali Soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile.

6. Ciascun Socio da solo, o assieme ad altri, ha diritto di presentare una lista di candidati in numero pari a quello dei membri da nominare e con la indicazione, tra questi, del presidente.

7. Non sono in ogni caso ammesse liste contenenti un numero di candidati diverso da quello dei membri da nominare.

8. Nella lista, i candidati devono essere elencati in numero progressivo.

9. In sede assembleare, a seguito dell'espletamento delle formalità di voto, si procede alla nomina dei candidati indicati nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

10. Unitamente al deposito delle candidature e di ciascuna lista devono essere depositati:

il curriculum professionale di ciascun candidato, redatto nel rispetto dello standard europeo ed autorizzando, ai fini della privacy, il relativo utilizzo per i fini che qui interessano;

la dichiarazione di accettazione della candidatura con l'attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge o dal presente statuto.

11. Le liste dovranno essere depositate presso la sede Sociale a partire dal decimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sino a quando non sarà conclusa la procedura di nomina.

12. Le liste devono garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei candidati presenti in lista.

Art. 18 - Poteri Del Consiglio Di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'assunzione del debito dell'autore delle eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni stipulando, se del caso, apposite polizze, a favore del personale con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria.

3. La Società, sin da ora, assume il debito per eventuali violazioni tributarie ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 6 e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni commesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e dagli altri soggetti previsti, rimettendo allo stesso Consiglio di Amministrazione la facoltà di stipulare, se del caso, apposite polizze assicurative con beneficiaria la Società.

Art. 19 - Presidente Del Consiglio Di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, la rappresentanza della Società di fronte ai terzi.

2. In caso di impedimento il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'Amministratore Delegato o dal Consigliere a ciò delegato.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarità della gestione della Società riferendone al Consiglio, attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato, le deliberazioni del Consiglio.

Art. 21 - Amministratore Unico

1. Nel caso che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, egli avrà, con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione.

2. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del personale.

3. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e dal presente statuto.

Art. 23 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

2. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato

ricostituito.

4. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale.

5. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2399 del Codice Civile.

6. Al Collegio Sindacale può essere demandato anche il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Remunerazione degli amministratori

Con verbale di assemblea dei soci del 23/05/2019, per l'amministratore unico è stata deliberata la corresponsione di un compenso di € 24.958,80 lordi annui onnicomprensivi, oltre al riconoscimento del rimborso spese e indennità chilometriche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 727 della L. 296/2006, pari a quanto deliberato per CLARA spa

Compensi del collegio sindacale

Con verbale di assemblea dei soci del 23/05/2019 sono stati deliberati i seguenti compensi, per i compiti affidati dal codice civile e dalle leggi in materia.

- al presidente un compenso annuo onnicomprensivo di € 9.600;
- per ognuno dei due componenti effettivi un compenso annuo onnicomprensivo di € 6.400.

Compensi del revisore legale

Con verbale di assemblea dei soci del 23/05/2019 è stato nominato il revisore legale cui è stato deliberato un compenso annuo onnicomprensivo di € 5.400, oltre ad accessori di legge.

I compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo potranno essere ridefiniti non appena sarà emanato il decreto di cui al co. 6 dell'art. 11 del TUIR sui compensi per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società non quotate controllate dalla P.A.

LA GOVERNANCE DI AREA IMPIANTI SpA

In base alla normativa applicabile, la *governance* della Società è articolata come segue:

- Assemblea dei Soci;
- Collegio Sindacale
- Revisore Legale dei conti;
- Amministratore Unico;

- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Organizzazione interna

AREA Impianti Spa. si avvale di una struttura organizzativa adeguata per lo svolgimento dei compiti previsti dallo Statuto sociale.

Come previsto da statuto, l'Assemblea dei Soci approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, nonché l'approvazione dei seguenti atti:

- il bilancio economico preventivo;
- il programma degli investimenti;
- il bilancio dell'esercizio

predisposti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Il Collegio Sindacale è stato nominato con verbale di assemblea del 23 maggio 2019 per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021; è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Al collegio sindacale è affidato il compito di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e contabile della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione. La predetta attività di vigilanza comprende la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture contabili.

I componenti dell'organo di controllo sono:

Dario Bigoni (presidente)
Marco Marangoni (sindaco effettivo)
Gloria Mazziga (sindaco effettivo)
Paola Spettoli (sindaco supplente)
Jacopo Sorrenti (sindaco supplente)

Il Revisore legale dei conti è stato nominato con verbale di assemblea del 23 maggio 2019 per tre esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021; è un organo monocratico. Al revisore legale, nominato ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e dall'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 175/2016 spetta il controllo contabile di cui agli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile; in particolare esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio, verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La componente è Valentina Giuliani.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria (in misura limitata) della Società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento dell'oggetto Sociale che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci. Egli ha, con firma libera, la rappresentanza legale della Società verso terzi ed in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa, italiana od estera, con i poteri di ordinaria amministrazione. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione tutti quelli ricompresi nelle operazioni di finanza straordinaria d'impianto civilistico, mentre rientrano tra quelli di principale ordinaria amministrazione gli indirizzi sul Direttore generale, tipo e durata del rapporto e connessi poteri; gli indirizzi di sana gestione; gli indirizzi sulle assunzioni e sulle politiche retributive del

personale. I provvedimenti relativi ad atti di straordinaria amministrazione verranno adottati dall'Amministratore Unico previa acquisizione di specifico indirizzo da parte dell'Assemblea, fermo restando la competenza esclusiva dell'Assemblea relativamente agli atti ad essa spettanti da codice civile e dallo statuto. L'Amministratore unico Riccardo Finessi è stato nominato con verbale di assemblea del 23 maggio 2019 per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2021.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è stato nominato dall'Amministratore Unico in data 29/01/2018, secondo le disposizioni pro-tempore vigenti ed in particolare secondo quanto dettato dal D.Lgs. 190/12 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 33/13 s.m.i.; relativamente alla individuazione del RPCT di AREA IMPIANTI, è necessario evidenziare che:

- nella società attualmente non risulta nessun dirigente di ruolo in servizio;
- nella società attualmente sono assunte n. 14 unità di personale tutte inquadrare in ruoli tecnici ed operativi;
- l'organigramma approvato con determinazione n. 20 del 15/05/2020 reca unicamente l'assegnazione delle funzioni e delle responsabilità di carattere tecnico ed operativo, in mancanza di autonoma struttura amministrativa;
- la struttura organizzativa è costituita prevalentemente da personale con profili tecnici ed operativi;
- nel secondo semestre del 2019 è cessato il distacco di una unità di personale proveniente da AREA IMPIANTI SPA per la gestione dei servizi amministrativi relativi a dati, statistiche ed Albo, con riassegnazione delle medesime attività al personale interno;
- la gestione della contabilità è stata in parte internalizzata, tramite la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per la somministrazione di una addetta amministrativa di contabilità.
- consulenza amministrativa della società è assegnata a CLARA SPA in forza di convenzione per l'espletamento di reciproci servizi sottoscritta in data 18/12/2015 rep. 373/2016 tra AREA IMPIANTI SPA e AREA SPA oggi CLARA SPA;
- in virtù della citata convenzione rep. 373/2016 la società CLARA SPA è tenuta a garantire alla società AREA IMPIANTI SPA anche i servizi relativi al corretto adempimento degli obblighi di Trasparenza ed anticorruzione;
- che l'incarico di RPCT non può essere esternalizzato;
- che tenuto conto delle specificità e della limitata struttura organizzativa della società, l'unico soggetto che fornisca al momento le idonee garanzie di competenza ed effettività, in possesso dei poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico di RPCT con la necessaria preparazione ed autonomia è da ricercare nella figura dell'amministratore unico, fino alla migliore definizione dell'organigramma aziendale in considerazione delle scelte che i soci adotteranno in merito al percorso di fusione per incorporazione della società AREA IMPIANTI SPA nella società CMV ENERGIA & IMPIANTI SRL;
- che l'Amministratore Unico ha predisposto il Piano per la Prevenzione della Corruzione ed i successivi aggiornamenti annuali in collaborazione con la RPCT di CLARA SPA, seguendo le indicazioni contenute nel PNA 2016, nelle linee guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134 del 08/11/2017, nella Delibera ANAC n. 840 del 02/10/2018 e da ultimo nella determinazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019.

Oltre al RPCT sono attori del sistema di prevenzione del rischio corruzione in AREA IMPIANTI SPA i seguenti soggetti:

- l'Amministratore Unico: organo di indirizzo che nomina il responsabile della prevenzione della corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta; approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso; riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal responsabile con il rendiconto dettagliato sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano.
- gli esponenti aziendali preposti al vertice delle aree a rischio corruzione: a tali soggetti sono attribuite le seguenti responsabilità: svolgono attività informativa nei confronti del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione"; partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il predetto responsabile per individuare le misure di prevenzione; assicurano l'osservanza del presente Piano nonché del Codice Etico, adottato dalla società; adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di

- procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.
- i dipendenti ed i Collaboratori esterni: tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio in quanto su di essi grava l'obbligo di rispettare le misure contenute nel Piano, nonché di segnalare le situazioni di illecito ed i casi di conflitto di interesse che li riguardano, ai seguenti soggetti:
 - soggetto gerarchicamente superiore;
 - RPCT.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione periodo 2021-2023 costituisce l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione di AREA IMPIANTI SPA per il triennio 2021-2023, predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (in seguito anche RPCT) ed adottato dall'organo di indirizzo politico della società, individuato nell'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il Piano individua le misure per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella società con riferimento a tutte le attività svolte nella stessa.

In continuità con gli obiettivi perseguiti nella prima adozione del Piano e nella revisione approvata nel 2019, anche l'ultimo aggiornamento intende fornire al management uno strumento adattivo di programmazione di durata triennale, con aggiornamento annuale, per contrastare il fenomeno corruttivo all'interno delle proprie strutture, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, che veda tra i suoi assi portanti la formazione del personale e la trasparenza.

Inoltre, l'attività di valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici di AREA IMPIANTI SPA al rischio di corruzione e l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, potranno rappresentare un utile strumento di miglioramento delle performance aziendali ed individuali, attraverso:

- l'attribuzione di precise responsabilità, commisurate alle qualifiche professionali ed alle competenze possedute, nonché alla disponibilità al cambiamento ed alla crescita professionale individuale;
- la mappatura dei processi, per il miglioramento continuo delle attività aziendali;
- la definizione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo dei processi aziendali, che devono essere sempre più condivisi e trasparenti, prima di tutto all'interno della struttura aziendale.

Il documento pone l'accento su alcuni strumenti che devono ricevere particolare attenzione, come per esempio la misura relativa alla formazione sui temi dell'etica e della legalità, le azioni di sensibilizzazione e di rapporto con la società civile, o gli strumenti per assicurare tutela alle segnalazioni di whistleblowing.

All'interno del PTPC è prevista una sezione dedicata alla trasparenza. La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, pertanto, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;

- la conoscenza della situazione patrimoniale dei amministratori e dei dirigenti e, pertanto, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

AREA Impianti SpA pubblica, secondo gli adeguamenti indicati nell'allegato 1) alle nuove Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 1134 del 08/11/2017, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi alla propria organizzazione ed all'attività esercitata.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 prevede, all'art. 24, in via generale che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.lgs. 33/2013, introduce all'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali in caso di violazione estende l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D.lgs. 33/2013.

AREA Impianti SpA ha costituito sul proprio sito web www.areaimpianti.net un'apposita sezione denominata SOCIETA' TRASPARENTE, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. 33/2013. Sul medesimo sito è pubblicato il Piano della trasparenza, predisposto ed aggiornato ogni anno dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, entro il termine del 31 gennaio, ovvero entro il diverso termine indicato da ANAC.

Sistema dei controlli

La definizione del sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno; poiché attualmente nella società non esiste un modello 231, si è ritenuto opportuno introdurre un sistema di controllo assicurato dal coordinamento dei controlli effettuati dal RPCT, nell'ambito delle funzioni a lui assegnate dalla legge 190/2012, con i controlli effettuati dal collegio sindacale per la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa e contabile, dal revisore legale per la regolarità contabile, dal responsabile QSA per quanto riguarda l'osservanza delle procedure di qualità aziendale, dalla DPO, nell'ambito delle attività poste in essere al fine di assicurare la protezione dei dati personali delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Poiché AREA IMPIANTI SPA è assoggettata ad un quadro articolato di norme speciali di stampo pubblicistico, che le impongono l'adozione di una specifica regolamentazione interna funzionale sia al rispetto delle disposizioni vigenti sia alla realizzazione del "controllo analogo" da parte degli Enti Locali soci, al fine di mitigare e prevenire la commissione di fenomeni corruttivi la Società si è dotata di un'organizzazione basata sul "Sistema Integrato Qualità Ambiente (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015)", sulla presenza di organigrammi funzionali, mansionari, procedure, istruzioni di lavoro e regolamenti in modo tale da garantire:

- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo ritenuto sensibile, tra il soggetto che ha il potere decisionale, il soggetto che lo esegue e il soggetto che lo controlla;
- definizione di ruoli con particolare riferimento alle responsabilità, rappresentanza e rapporto gerarchico;
- formale conferimento di poteri a tutti coloro i quali (dipendenti, membri degli organi sociali, collaboratori, consulenti, ecc.) intrattengono per conto della Società rapporti con la P.A.;
- conoscibilità, trasparenza e pubblicità delle responsabilità attribuite mediante apposite comunicazioni indirizzate al personale interno (Ordini di servizio, Circolari, ecc.) ovvero rese conoscibili ai terzi interessati, con particolare riguardo ai soggetti appartenenti alla P.A.;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante attraverso l'utilizzo di appositi Moduli, aventi adeguato livello di formalizzazione.

Ai fini della normativa in materia di "Anticorruzione", è di fondamentale importanza che:

- vi sia un sistema di prevenzione che porti tutti i soggetti operanti in condizione di conoscere le

direttive aziendali e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi, non per errori umani, negligenza o imperizia);

- i controlli interni effettuati a posteriori siano in grado di rilevare tempestivamente l'insorgere di anomalie, attraverso un sistematico monitoraggio dell'attività aziendale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate: la documentazione societaria, le procedure aziendali e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale.

Codice etico e di comportamento

Nel vigente C.C.N.L. dei servizi ambientali Utilitalia sono previste norme comportamentali e disciplinari.

Inoltre è stato predisposto ed approvato dall'Amministratore Unico il "Codice etico e di Comportamento" elaborato con riferimento alle regole contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ed alla cui osservanza ciascun dipendente o collaboratore di AREA Impianti SPA è tenuto.

SITUAZIONE DI AREA IMPIANTI NEL 2021

Come indicato nei punti precedenti, AREA Impianti si trova in una situazione di carattere transitorio; ovvero deriva da una scissione con il soggetto titolare della Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (SGRU) e continua ad effettuare attività attinenti lo SGRU per CLARA, affidataria del servizio in house providing ed è in attesa della fusione con CMV Energia & Impianti.

Anche in considerazione di questa fase transitoria, le assemblee dei soci di CLARA SpA, CMV Energia & Impianti srl, CMV Servizi srl e ATR srl hanno stabilito di approvare e sottoscrivere la Convenzione per l'attivazione e l'espletamento dei reciproci servizi in relazione di interorganicità tra AREA (ora CLARA), AREA Impianti, CMV Servizi, CMV Raccolta (ora CLARA), CMV Energia e Impianti e ATR.

Tale rapporto convenzionale è strutturato sulla base del principio per cui "i servizi prestati anche reciprocamente tra le aziende, in base a convenzioni preordinate all'esplicazione di funzioni spettanti agli enti locali, proprietari rispettivamente delle due società, in quanto riferibili allo stesso ambito territoriale dei predetti enti locali, sono imputabili a questi ultimi ... il vincolo che lega i soggetti (aziende pubbliche) non è di tipo "contrattuale", bensì di natura meramente "organica", nel senso che, in virtù del legame giuridico che insiste tra i due soggetti, le attività svolte da una società per conto dell'altra si pongono come esercitate su disposizioni degli enti locali di riferimento".

Le attività di lavorazione, pre-trattamento, avvio al trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, oltre alla lavorazione dei rifiuti presso l'impianto di selezione RDM vengono effettuate da AREA Impianti all'interno del polo Crispa di Jolanda di Savoia. Si è, quindi, continuata l'attività operativa aziendale che avveniva prima della scissione per cui è stato necessario regolare le reciproche attività tra AREA e AREA Impianti attraverso un rapporto convenzionale approvato dalle assemblee dei soci.

La convenzione è stata stipulata al fine di soddisfare reciprocamente le esigenze delle due aziende e nel frattempo contenere i costi di gestione a tutto favore delle tariffe pagate dai cittadini/utenti. La Convenzione per l'attivazione e l'espletamento di reciproci servizi in relazione di interorganicità tra AREA, CMV Servizi, AREA Impianti, CMV Raccolta, CMV Energia e Impianti e ATR prevede che annualmente le Parti, di ciascun rapporto di prestazione di servizi, si impegnano a rinegoziare le

condizioni convenzionali, ai fini dell'eventuale modificazione delle prestazioni e dei costi sostenuti. I corrispettivi, infatti, saranno oggetto di revisione in caso di comprovati aumenti derivabili da variabili esogene di carattere straordinario e non attualmente preventivabili.

L'assemblea dei soci di AREA Impianti del 26/03/2021, dando atto che la suddetta convenzione necessitava di revisione ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima convenzione, in relazione ai punti 6 recante "Servizi Immobiliari/Facility Management", 6.1 recante "Locazione di immobili" e 14 recante "Gestione dei rifiuti presso il Polo Crispa", dell'Allegato A "Dettaglio e servizi corrispettivi", ha preso atto che l'Amministratore Unico ha disposto la revisione organica della Convenzione per sottoporre le nuove condizioni convenzionali a ratifica dei Soci in relazione a quanto già fatturato e liquidato al nuovo corrispettivo allo scopo precipuo di assicurare la continuità dei processi nelle more dell'iter di approvazione assembleare. Si segnala che la nuova AIA non prevede più lo stoccaggio (messa in riserva) R13 per i rifiuti conferiti RUI (20 03 01) e FOP (20 01 08) bensì un deposito preliminare (trasbordo) che viene gestito dall'esecutore del servizio di raccolta (CLARA) con la conseguenza che il conferimento di tali tipologie di rifiuto ad impianti di trattamento/smaltimento è direttamente a carico di CLARA e non più di AREA Impianti.

In base a detta convenzione le attività che attualmente vengono effettuate reciprocamente tra AREA Impianti e CLARA sono le seguenti:

Servizi che CLARA eroga a AREA Impianti	Servizi che AREA Impianti eroga a CLARA
Segreteria e protocollo	
Trasparenza e anticorruzione	
QSA - Qualità & Sicurezza	
Amministrazione	
Gestione del Personale	
Servizi immobiliari/Facility management	
Trasporto di rifiuti in conto terzi	
Servizi di officina	
Forniture, acquisti e gare	
Servizi Informativi	
	Gestione rifiuti
	Gestione moduli di accompagnamento
	Assistenza rendicontazione
	Gestione discariche esaurite

Quindi AREA Impianti effettua per CLARA servizi relativi alla gestione dei rifiuti presso il Polo Crispa" volti a garantire l'accettazione di tutti i rifiuti (urbani, assimilati o speciali) raccolti da CLARA o da ditte incaricate da CLARA stessa, nell'ambito dell'espletamento del pubblico servizio di igiene ambientale affidato a CLARA spa. Successivamente AREA Impianti provvede al successivo avvio a trattamento o al definitivo smaltimento; nell'ambito di tali attività AREA Impianti provvede alla movimentazione (accettazione, carico, scarico, messa in riserva o in deposito temporaneo, ricarico) dei rifiuti suddetti e l'avvio a trattamento o smaltimento degli stessi rifiuti.

CLARA effettua per AREA Impianti servizi di carattere amministrativo e contabile.

La scelta operata dai soci deriva dalla volontà di non dotare AREA Impianti di una struttura amministrativa che sarebbe stata necessaria, ma di avvalersi di attività di service da parte della società scissa (CLARA) per non incidere sui costi della società proprio perché sta attraversando una fase transitoria.

Oltre alla convenzione sono stati previsti anche distacchi di personale da CLARA ad AREA Impianti nelle seguenti misure: per n. 2 dipendenti al 100% e per n. 1 dipendente al 50%.

Tali scelte sono anche finalizzate a non gravare sugli utenti della TARI (Tariffa Ambientale Rifiuti Urbani) strutturando l'operatività delle società in continuità con la situazione precedente la scissione.

AREA IMPIANTI SPA ha ottenuto la Certificazione integrata Qualità e Ambiente per i servizi di trattamento e smaltimento rifiuti.

Tale situazione di carattere transitorio, ha condizionato la strutturazione definitiva di un programma di valutazione del rischio aziendale.

MISURAZIONE DEL RISCHIO AI SENSI DELL'ART. 14. CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”. o, qualora non siano adottati, ne danno conto delle ragioni all'interno della medesima relazione.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

Si segnala che sono state rese disponibili online le Indicazioni della Struttura di monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp) in merito ai principali contenuti del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Tusp.

Tale documento illustra, in via esemplificativa, i principali contenuti di un Programma-tipo di valutazione del rischio di crisi aziendale e fornisce indicazioni sulle modalità di monitoraggio delle aree di rischio individuate. Esso intende valorizzare la finalità informativa di detto Programma, il quale se ben redatto consente: i) ai soci pubblici di analizzare e valutare lo stato di salute delle società partecipate e, quindi, tra l'altro, la convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili; ii) all'organo amministrativo di assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società sta perfezionando il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, anche tenendo conto del documento approvato nel mese di marzo 2019 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) riguardo la "Relazione sul governo societario contenente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale", oltre che alle "Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale" predisposta dal MEF.

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che interessano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori sia esterni che interni con differenti ruoli e responsabilità:

- Assemblea dei Soci;
- Collegio Sindacale;
- Revisore Legale dei conti;
- Amministratore Unico
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Come già indicato nei punti precedenti, la Società è già dotata di un sistema di procedure, al cui primo livello sono posti, fra l'altro, il Revisore legale dei conti, il Collegio Sindacale per i quali la legge impone degli obblighi di verifica e di relazione all'Organo Amministrativo e ai Soci.

In ogni caso, al fine di prevenire eventuali crisi aziendali, l'attività gestionale di AREA Impianti SpA è oggetto costante di valutazione dall'organo amministrativo, che si relaziona costantemente con gli organismi di controllo identificati nelle figure del Revisore Legale dei conti e del Collegio Sindacale.

I controlli periodici interessano l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario della Società. Le problematiche di natura finanziaria, legate ai problemi di liquidità, sono costantemente monitorate.

Con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" ("Codice della crisi d'impresa"), il legislatore ha proceduto al riordino delle procedure concorsuali, nonché all'introduzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi.

Obiettivo è «garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale».

Le possibilità di salvaguardare il valore aziendale di un'impresa in difficoltà dipendono, essenzialmente, dalla tempestività nell'attuazione dell'intervento risanatore: il ritardo nella percezione dei segnali di una

crisi può comportare la degenerazione della crisi stessa in stato di insolvenza.

Il Codice della crisi d'impresa, allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale, nonché di salvaguardarlo per i creditori, i dipendenti e i proprietari e, in un'ottica più generale, per l'economia, ha introdotto il sistema dell'allerta, consistente nell'imposizione, a carico di determinati soggetti, di obblighi di segnalazione «finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione».

Al fine precipuo di agevolare la «rilevazione degli indizi di crisi» il Codice della crisi d'impresa ha individuato appositi «indicatori», consistenti in squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, ritenuti sintomatici di una probabilità di futura insolvenza dell'impresa: gli «indicatori di crisi» sono rilevabili attraverso determinati «indici» che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per un arco temporale prestabilito, nonché delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso; «indici» significativi sono quelli che misurano la sostenibilità degli oneri di indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare, nonché l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi (dotati di particolare significatività, ai detti fini, sono i reiterati ritardi nei pagamenti).

La segnalazione comporta l'attivazione della procedura di allerta, all'esito della quale («o anche prima della sua attivazione») il debitore «può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI» ovvero all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (articolo 12, secondo comma).

Il Codice della crisi d'impresa dedica agli obblighi di segnalazione due disposizioni: l'articolo 14, rubricato "Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari" e l'articolo 15, rubricato "Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati".

La procedura di allerta c.d. interna.

L'articolo 14 individua, in ambito endosocietario, una serie di soggetti (segnatamente, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione) a carico dei quali pone determinati obblighi: «verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione» e «segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi».

La segnalazione «deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione», nonché «contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni». Entro il termine fissato nella segnalazione l'organo amministrativo «deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese».

L'obbligo di segnalazione all'OCRI sorge nel caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.

La procedura di allerta c.d. esterna.

L'articolo 15 pone a carico dei creditori pubblici qualificati (segnatamente, l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione) l'obbligo di segnalazione del debitore che abbia manifestato segni sintomatici di disequilibrio economico-finanziario.

L'operatività delle procedure di allerta.

In virtù dell'originaria formulazione dell'articolo 389 del decreto legislativo n. 14 del 2019 il Codice della crisi d'impresa sarebbe dovuto entrare in vigore in data 15 agosto 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni in vigore già dal 16 marzo 2019.

Anche a seguito della crisi economica determinata dalla pandemia, l'entrata in vigore del Codice della crisi, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita dapprima al 1° settembre 2021 dal D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") e poi al 16 maggio 2022 dal D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 147/2021.

Il decreto 118/2021 si compone di tre Capi: il Capo I (articoli 1-23) reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale; il Capo II (articoli 24-26) prevede ulteriori misure urgenti in materia di giustizia; il Capo III (articoli 27-29) reca disposizioni transitorie e finali.

Il provvedimento "interviene nell'attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni

di crisi o per affrontare e risolvere situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rilevando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili".

In sintesi, il provvedimento legislativo:

- rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi al 16 maggio 2022, ulteriormente rinviata al 15 luglio con il DL sul PNRR, con l'eccezione del Titolo II, riguardante le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023 (art. 1);
- posticipa di un anno, cioè alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, l'obbligo per le S.r.l. e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019 di nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell'art. 2477, secondo e terzo comma, c.c. (art. 1-bis);
- introduce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo volontario, negoziale e stragiudiziale, denominato "composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa", le cui disposizioni troveranno applicazione dal 15 novembre 2021 (articoli 2-17);
- introduce il concordato liquidatorio (c.d. "semplificato"), uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può far ricorso laddove non sia possibile accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi e intenda procedere alla liquidazione dei beni attraverso la cessione dei beni (articoli 18-19);
- apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare, con particolare riguardo alla disciplina sul concordato preventivo e sugli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 20);

Il complesso articolato di norme prevede la loro efficacia in tempi diversi. Dal 16 marzo 2019 è vigente il comma 2 dell'art. 2086 c.c., introdotto dall'art. 375 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ccii), il quale prescrive che l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La disposizione ha certamente determinato un innovativo e diverso approccio alla gestione delle imprese, che però è rimasto senza uno specifico significato e contenuto, giacché in nessuna disposizione si ritrovava il concetto di assetto organizzativo e di cosa esso dovesse monitorare. A ciò veniva, però, in soccorso l'art. 13 del Ccii che aveva indicato i parametri per ritenere obbligati i controllori a eseguire le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi d'impresa (Ocri) che dovevano essere istituiti a seguito del Ccii (ora abrogati). Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec) era stato incaricato di predisporre appositi indicatori da utilizzare per dare una attuazione alla disposizione e rilevare i segnali di crisi. Così nell'ottobre del 2019 era stato reso noto il documento del Cndcec, che però non è mai stato approvato dal Mise e neppure è mai entrato in vigore, poiché i sistemi di allerta che ne davano efficacia sono stati rinviati al 31 dicembre 2023. I sistemi di allerta vengono ora soppressi dallo schema di D.Lgs approvato dal Cdm per la modifica del Ccii, che li sostituisce con la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa («Cnc»).

La legge 147/2021 (di conversione del dl 118/2021) ha fatto emergere la necessità di comprendere quando un'impresa debba ritenersi in condizioni oggettive per adire il nuovo istituto, dedicato alle imprese commerciali e agricole che si trovano in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Il governo accogliendo il lavoro predisposto dalla Commissione Pagni bis, nel recepire la direttiva (Ue) 2019/1023 ha ritenuto di inserire nell'art. 3 del Ccii, prima dedicato ai doveri del debitore, una norma che ora viene rubricata «Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa» che puntualizza esattamente cosa ogni imprenditore individuale e collettivo devono fare per rispettare il disposto dell'art. 2086 c.c., ovvero semplicemente per adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

La principale novità, tuttavia, è nella nuova definizione di assetti organizzativi per prevenire la crisi d'impresa. Infatti, nel Ccii prende corpo la enunciazione e il perimetro di ciò che ogni imprenditore sarà obbligato a fare per ritenersi in linea alla legge. L'art. 2086 del codice civile modificato dal Ccii dal 16 marzo 2019 non descrive oggi il contenuto degli assetti organizzativi, mentre lo schema di decreto va a integrare (art.3) il Ccii specificando i nuovi strumenti per consentire all'imprenditore di rilevare

tempestivamente l'esistenza di un eventuale stato di crisi o di insolvenza e quindi quando attivarsi in maniera efficace per il suo superamento. In particolare, viene chiarita la funzione delle misure e degli assetti organizzativi fissando i segnali di allarme più significativi rispetto ad una possibile situazione di difficoltà in cui si può trovare l'impresa. La disposizione attua la direttiva comunitaria e chiarisce così i termini e le condizioni in presenza dei quali l'imprenditore deve attivarsi ricorrendo ad un quadro di ristrutturazione, menzionando, tra di essi, anche le esposizioni debitorie in presenza delle quali è previsto l'intervento dei creditori pubblici qualificati.

Con il nuovo Ccii, dunque, sia gli imprenditori individuali sia quelli collettivi dovranno adottare misure idonee o assetti adeguati ad intercettare la crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Ai fini della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa, le misure e gli assetti ritenuti idonei dovranno consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi e i segnali di allarme identificati dall'art. 3 comma 4 del nuovo Ccii;
- c) ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento già introdotto dal dm 28 settembre 2021 che ha recepito l'art. 3 della l. 147/21, ora inserito nell'art. 3 del Ccii.

Quanto ai segnali di allarme, vengono identificati i parametri specifici, così riempiendo il vuoto dell'art. 2086 c.c. Saranno elementi di allarme:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; nonché
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1 del Ccii che riguarda le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati i quali dovranno segnalare all'imprenditore la necessità di attivare la Cnc. Inps e Agenzia delle entrate manterranno l'obbligo di presidio, della situazione debitoria delle imprese quando il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali è di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000 e per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000, ovvero quando il debito relativo all'imposta sul valore aggiunto scaduto e non versato o affidato all'agente della riscossione è superiore a determinati valori.

Tale sistema richiede un'attenta gestione della programmazione per monitorare ciò che fa emergere le condizioni oggettive che definiscono la crisi, che ora, in base all'art. 2, lett. a) del Ccii viene identificata nello stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Al centro dell'assetto organizzativo, pertanto, resta sempre la programmazione e misurazione della tesoreria, che adesso dovrà essere di almeno 12 mesi e non più di soli sei come prevedeva il vecchio art. 13 del riformando Ccii.

In attesa di un consolidamento del complesso delle nuove norme e, anche alla luce dell'intervento del CNDCEC e del MEF sull'argomento, la Società è in fase di perfezionamento delle procedure organizzative volte a rilevare eventuali rischi di crisi aziendale.

Come indicato, al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'art. 13. co. 2 del codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa aveva assegnato il compito di elaborare gli indici necessari al completamento del sistema dell'allerta, introdotto nell'ordinamento con la legge delega n. 155/2017.

La norma prevedeva che il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborasse con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno

ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. In tal senso Il CNDCEC ha elaborato il documento "Crisi d'impresa – Gli indici dell'allerta" nell'ottobre 2019 che, comunque, non sono mai stati approvati.

Il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza si pone in linea di continuità e funzionalità reciproca con il TUSP e la disciplina del diritto comune ad esso previgente. Le due discipline, tuttavia, si distinguono per il fattore temporale in quanto le disposizioni contenute nell'articolo 6 del TUSP rilevano in una fase prodromica, con la finalità di favorire l'emersione di segnali di allerta di una potenziale crisi. Il menzionato Codice della Crisi interviene, invece, in una fase successiva, quando la crisi è già in atto ovvero risulta molto probabile che possa insorgere. Tale differenza è di fondamentale importanza in quanto incide direttamente sulla determinazione delle soglie di allarme e di rilevanza degli indici e degli indicatori, sia quantitativi che qualitativi. Dette soglie dovranno, infatti, essere attentamente determinate e costantemente monitorate affinché consentano di intercettare quelle situazioni di difficoltà che, se non venissero tempestivamente e idoneamente affrontate, potrebbero diventare rilevanti in base alle previsioni contenute nello stesso Codice

Definizioni

Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: "la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività".

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce - come indicato nell'OIC 11 (§ 22), - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come "probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che "si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni" (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come "lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come

inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Lo schema di D.Lgs. già approvato dal governo il 17 marzo 2022 indica la crisi come “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”;

- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

Il rischio di crisi aziendale può, quindi, essere definito come la probabile manifestazione dello stato di difficoltà di un’impresa, non solo per il profilo economico-finanziario (inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate), ma – più in generale – aziendale.

Il concetto di rischio va, pertanto, declinato, in senso ampio, arrivando ad interessare la struttura e l’organizzazione della realtà aziendale nel complesso, comprendendo anche profili non direttamente desumibili da indici contabili quali, ad esempio, quello normativo, ambientale.

La funzione di prevenzione della crisi, che l’organo amministrativo, come rilevato, è chiamato a svolgere rispetto al sopravvenire di una crisi, è particolarmente significativa per le società a controllo pubblico, la cui attività è spesso incentrata sullo svolgimento di servizi generali e servizi di interesse economico generale ed è generalmente caratterizzata da un rilevante coinvolgimento di risorse pubbliche.

In tale contesto risulta quindi fondamentale implementare un sistema efficiente di risoluzione delle difficoltà che permetta il contenimento delle externalità negative derivanti da possibili inefficienze gestionali e garantisca il mantenimento della continuità aziendale, a vantaggio sia delle molteplici istanze di tutela che ruotano attorno a tali società che della collettività in generale.

Parte integrante di tale sistema sono anche gli eventuali rilievi sollevati dagli organi di controllo, di cui l’organo amministrativo deve dare evidenza nella relazione sul governo societario, descrivendo, altresì, le eventuali azioni risolutive intraprese.

A tal riguardo si fa presente che non sono emersi rilievi da parte degli organi di controllo aziendali.

Strumenti per la valutazione del rischio di crisi

Il TUSP, tuttavia, non è corredato da ulteriori precisazioni in merito alla concreta formulazione del citato programma di misurazione del rischio di crisi, se non, come indicato, dal documento del CNDCEC del marzo 2019, anche in considerazione del fatto che il TU Partecipate si rivolge ad una platea molto eterogenea di amministrazioni pubbliche socie e ad un altrettanto variegato universo di società partecipate.

Ulteriori indicazioni sono arrivate dal documento “Indicazioni sul programma di valutazione del rischio di crisi aziendale” predisposto dal MEF che, comunque, precisa che il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale proposto va costruito sulla base del criterio della specificità, considerando cioè

la tipologia di attività svolta dalla società e le particolarità correlate alle peculiarità dello statuto normativo e/o della condizione giuridica, a cui devono essere collegate la scelta degli indici e degli indicatori e la determinazione delle relative soglie di allarme, anche alla luce delle indicazioni provenienti dagli ordini professionali o dalle Autorità di settore vigilanti.

Secondo le indicazioni dell'associazione di categoria Utilitalia, confermate, tra l'altro anche dalle raccomandazioni del CNDCEC, le singole società potranno, quindi, decidere se e quali indicatori proposti utilizzare ferma restando la possibilità, da un lato, di ampliarne o ridurne il numero e, dall'altro, di individuare i livelli di riferimento degli stessi, sulla base sia delle specificità connesse al settore gestito sia delle peculiarità aziendali.

Al fine di valutare il rischio di crisi aziendale, essendo esso un fenomeno non cristallizzato, si presuppone una visione non solo storica, ma anche prospettica, ovvero tesa ad individuare la capacità anche futura dell'impresa ad adempiere non solo alle obbligazioni già assunte, ma anche a quelle prevedibili nel normale corso di attività.

In tal senso si è ritenuto opportuno, in linea con quanto sostenuto anche dal documento emanato nell'Ottobre del 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, denominato "Informativa e valutazione nella crisi d'impresa", che nell'intento di individuare eventuali fattori di rischio di crisi di impresa si debbano condurre analisi integrate, ovvero in grado di prendere in considerazione aspetti storici, attuali e prospettici della realtà aziendale in oggetto di valutazione. Il recente documento elaborato dal CNDCEC, ha come obiettivo l'elaborazione di una traccia di "Relazione sul governo societario, che incorpora un format di Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6, co. 2 del D.Lgs. 175/2016, offrendo un'impostazione metodologica che è, per sua natura, inevitabilmente basata su principi generali, non potendosi a priori disciplinare in modo specifico l'insieme delle casistiche delle società a controllo pubblico

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l'esercizio corrente e i due precedenti) che attraversa l'intera vita dell'azienda sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

INDICI DI SOLIDITA'

Indice di struttura finanziaria = (Debiti lungo termine + TFR + Fondi Rischi + PN) / (Tot

Immobilizzazioni - Crediti fin a breve + Crediti oltre l'esercizio)

2017	2018	2019	2020	2021
€ 7.135.001	€ 7.434.951	€ 9.157.243	€ 8.813.486	€ 10.229.802
€ 5.856.864	€ 5.816.222	€ 4.832.091	€ 4.681.538	€ 4.136.494
1,22	1,28	1,90	1,88	2,47

Peso dell'indebitamento = oneri finanziari / ricavi delle vendite

2017	2018	2019	2020	2021
€ 36.751	€ 25.178	€ 12.320	€ 14.773	€ 6.593
€ 4.054.376	€ 5.784.561	€ 9.310.065	€ 4.611.598	€ 4.691.606
0,91%	0,44%	0,13%	0,32%	0,14%

Copertura delle immobilizzazioni con patrimonio netto = Patrimonio netto / (immobilizzazioni tecniche + immobilizzazioni finanziarie)

2017	2018	2019	2020	2021
€ 3.500.530	€ 3.549.591	€ 4.947.679	€ 4.444.446	€ 5.759.267
€ 5.856.006	€ 5.813.150	€ 4.831.020	€ 4.680.467	€ 4.135.423
59,78%	61,06%	102,41%	94,96%	139,27%

INDICI DI LIQUIDITA'

Margine di tesoreria = (liquidità immediate + crediti a breve termine) – (debiti finanziari + debiti a breve termine)

2017	2018	2019	2020	2021
4.365.698	5.297.972	7.766.809	6.996.015	13.366.756
3.167.444	3.936.286	3.588.944	3.269.431	6.595.996
1.198.254	1.361.686	4.177.865	3.726.584	6.770.760

Indice di disponibilità = (Attivo circolante – crediti oltre l'esercizio + crediti finanziari a breve + crediti v/soci) / (Debiti entro l'esercizio + ratei e risconti passivi)

2017	2018	2019	2020	2021
€ 4.368.355	€ 5.301.031	€ 7.772.546	€ 7.004.207	€ 13.371.237
€ 3.238.824	€ 4.003.495	€ 3.652.908	€ 3.329.511	€ 7.593.971
1,35	1,32	2,13	2,10	1,76

Indice di durata dei crediti a breve = (Crediti vs clienti a breve + crediti vs controllanti a breve (al lordo dell'IVA e add. Prov.) / Ricavi A1 * 360

2017	2018	2019	2020	2021
€ 3.712.780	€ 3.895.659	€ 7.036.431	€ 6.490.668	€ 11.398.878
€ 4.054.376	€ 5.784.561	€ 9.310.065	€ 4.611.598	€ 4.691.606
330	242	272	507	875

Indice di durata dei debiti a breve termine = Debiti vs fornitori a breve + debiti vs controllanti (al lordo dell'IVA) / Acquisti (costi esterni operativi) * 360

2017	2018	2019	2020	2021
€ 1.830.698	€ 2.483.926	€ 1.566.244	€ 1.383.364	€ 1.797.082
€ 3.041.649	€ 3.991.075	€ 3.801.924	€ 3.371.133	€ 2.601.144
217	224	148	148	249

INDICI DI REDDITIVITA'

Autofinanziamento = Valore aggiunto / Valore della produzione

2017	2018	2019	2020	2021
€ 1.173.539	€ 1.793.486	€ 5.508.141	€ 1.240.465	€ 2.090.462
€ 4.215.188	€ 5.784.561	€ 9.310.065	€ 4.611.598	€ 4.691.606
27,84%	31,00%	59,16%	26,90%	44,56%

MOL (Margine Operativo Lordo)

2017	2018	2019	2020	2021
€ 835.607	€ 1.175.220	€ 4.807.953	€ 575.935	€ 1.400.554

ROE (Return On Equity) = Risultato netto / Patrimonio netto

2017	2018	2019	2020	2021
-0,83%	1,38%	28,26%	-2,32%	22,83%

ROS (Return On Sale) = Risultato operativo / Ricavi di vendita

2017	2018	2019	2020	2021
-€ 73.740	€ 330.024	€ 2.312.750	€ 13.651	€ 688.500
€ 4.054.376	€ 5.784.561	€ 9.310.065	€ 4.611.598	€ 4.691.606
-1,82%	5,71%	24,84%	0,30%	14,68%

Indici di solidità

Il primo indice permette di comprendere in modo preciso quali siano, e se sufficienti, le fonti di finanziamento utilizzate per realizzare gli investimenti aziendali che di fatto si traducono nelle immobilizzazioni iscritte a bilancio. Ovviamente tale indice è legato all'indice relativo alla copertura delle immobilizzazioni con patrimonio netto. Si segnala che questo indice viene usato dalle banche insieme ad altri per determinare il "rating" aziendale in base al quale la banca decide se procedere con l'erogazione del finanziamento o meno. Nel nostro caso si evidenzia un dato in miglioramento rispetto al 2020.

Il secondo indicatore della serie è il peso dell'indebitamento. Tale indicatore rappresenta l'incidenza degli oneri finanziari maturati dall'indebitamento sul fatturato ovvero descrive se il giro d'affari dell'impresa è adeguato alla sua esposizione finanziaria. Il valore dell'indice risulta stabile ad un valore molto al di sotto del 1%, decisamente molto basso, rappresentando una situazione di ridottissima incidenza degli oneri finanziari sul giro d'affari dell'azienda.

Il terzo indicatore di questa serie è il grado di copertura delle immobilizzazioni. Tale indicatore è volto ad apprezzare quanta parte delle attività fisse sono coperte con mezzi propri. Il valore dell'indice che si attestava su valori del 60%, migliora decisamente nel 2019, rimane vicino al 100% nel 2020 e supera il 100% nel 2021. Vi è da rilevare, infatti, che la natura di una società come la nostra con una limitata capitalizzazione ha, comunque, la necessità di effettuare investimenti ricorrendo al capitale di terzi.

Indici di liquidità

Il primo indice è il margine di tesoreria il quale misura la capacità dell'azienda di estinguere i debiti entro 12 mesi tramite la conversione in liquidità di poste a breve termine quali cassa, conti correnti e crediti commerciali entro i 12 mesi, ovvero la capacità di assolvere agli impegni in scadenza senza considerare le rimanenze di magazzino, elemento per il quale non è sempre semplice valutare con attendibilità il periodo nel quale tale grandezza si trasformi in liquidità. L'indicatore evidenzia dati nettamente migliori rispetto al 2020 influenzato dalla cessione del progetto a Calabria Maceri e Servizi.

Il secondo indicatore in analisi è l'indice di disponibilità. Tale indice è volto ad apprezzare la capacità dell'impresa di ripagare debiti a breve scadenza con la liquidità immediatamente disponibile o con impieghi correnti che saranno liquidi a breve. Come è possibile notare l'indice si attesta su valori ampiamente superiori a 1 dal 2019.

Per quanto riguarda l'indice di durata dei crediti a breve vi è da segnalare che il dato è pesantemente influenzato dalla cessione del progetto e del diritto di superficie a Calabria Maceri e Servizi, come dettagliatamente indicato nella nota integrativa al bilancio consuntivo 2021.

Per quanto riguarda l'indice di durata dei debiti a breve vi è da segnalare una tendenza di invarianza di tale indicatore, che tende all'incremento nel 2021.

Indici di redditività

Il primo indicatore della serie è evidenza quanta parte della ricchezza venduta è derivata dal contributo diretto dell'azienda o in altre parole quanto ampio è il margine per poter retribuire i fattori di produzione interni. L'indice evidenzia un trend che conferma che l'impresa mantiene un rapporto tra fatturato e valore aggiunto in grado di remunerare i fattori interni autonomamente.

Il secondo indicatore della serie è il MOL (margine operativo lordo). Questo è un indicatore di redditività che evidenzia il reddito di un'azienda basato solo sulla sua gestione operativa, quindi senza considerare gli interessi (gestione finanziaria), le imposte (gestione fiscale), il deprezzamento di beni e gli ammortamenti.

Il terzo indicatore è il ROE (return on equity). Tale quoziente indica la capacità dell'impresa di remunerare il capitale di rischio, ovvero la redditività del capitale proprio.

Il quarto indicatore della serie è il ROS (return on sale). Tale indicatore esprime la redditività delle vendite (produzione).

La soglia di allarme

Per “soglia di allarme” si intende una situazione di superamento anomalo dei parametri fisiologici di normale andamento, tale da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della singola Società, meritevole quindi di approfondimento.

Tale situazione richiede una attenta valutazione da parte degli organi societari (organo di amministrazione ed assemblea dei soci) in merito alle azioni correttive da adottare che può estendersi anche ad una concreta valutazione della congruità economica dei corrispettivi dei servizi gestiti e del rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192.

Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10 % (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2525 c.c.);
- 2) le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 20 %;
- 3) la relazione redatta dal revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4) l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 80 %;
- 5) il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul valore della produzione, è superiore al 15 %

Anche se, come abbiamo visto, l'applicabilità degli indici definiti dal documento del CNDCEC “Crisi d'impresa – Gli indici dell'allerta” nell'ottobre 2019, proviamo ad esaminare la situazione della società in relazione a tali indici.

Il documento del CNDCEC, indica che la presenza di uno stato rilevante di crisi, nei termini di cui all'art. 13 co. 1, è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, nonché attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante l'evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.

Ed è per questo che il documento prevede l'impiego del DSCR (Debt Service Coverage Ratio), individuando i relativi approcci di misurazione. Si tratta di un indice che interiorizza l'ottica forward looking che impone l'art. 14 quando richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale.

Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili (anche dagli organi di controllo), si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all'impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente:

- a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c) indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- d) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Indicatore	Area gestionale	Verso atteso (positivo / negativo)	Numeratore	Denominatore
ONERI FINANZIARI / RICAVI %	SOSTENIBILITA' ONERI FINANZIARI	negativo	Include gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art.2425 cod.civ. (ad esempio, interessi passivi su mutui, sconti finanziari passivi).	Include i ricavi netti, ovvero la voce A.1 Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 cod.civ. e, per le società con produzione pluriennale, la voce A.3 Variazione lavori in corso
PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	ADEGUATEZZA PATRIMONIALE	positivo	Il Patrimonio netto è costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo art.2424 cod.civ., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberate sull'utile di esercizio.	I debiti totali sono costituiti da tutti i debiti (voce D passivo) di natura commerciale, finanziaria e diversa e dai ratei e risconti passivi (voce E).
LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE) %	EQUILIBRIO FINANZIARIO	positivo	L'attivo a breve termine è la somma delle voci dell'attivo circolante (voce C) esigibili entro esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D)	È costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
CASH FLOW / ATTIVO %	REDDITIVITA'	positivo	Il cash flow è rappresentato dall'utile (perdita) di esercizio <u>più</u> i costi non monetari (ad.es, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi) <u>meno</u> i ricavi non monetari (ad.es, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate)	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.
(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE + TRIBUTARIO) / ATTIVO %	ALTRI INDICI DI INDEBITAMENTO	negativo	L'Indebitamento Tributario è rappresentato dai debiti tributari (voce D.12) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo; l'Indebitamento Previdenziale è costituito dai debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (voce D.13) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo.	Totale dell'attivo dello stato patrimoniale art.2424 cod.civ.

Il CNDCEC ha anche individuato le soglie di allerta per 10 settori economici:

Settore	Soglie di allerta				
	ONERI FINANZIARI / RICAVI %	PATRIMONIO NETTO / DEBITI TOTALI %	LIQUIDITA' A BREVE TERMINE (ATTIVITA' A BREVE / PASSIVITA' BREVE) %	CASH FLOW / ATTIVO %	(INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE+ TRIBUTARIO) / ATTIVO %
(A) AGRICOLTURA SILVICOLTURA E PESCA	2.8	9.4	92.1	0.3	5.6
(B)ESTRAZIONE (C)MANIFATTURA (D)PROD.ENERGIA/GAS	3.0	7.6	93.7	0.5	4.9
(E) FORN. ACQUA RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM. ENERGIA/GAS	2.6	6.7	84.2	1.9	6.5
(F41)COSTRUZIONE DI EDIFICI	3.8	4.9	108.0	0.4	3.8
(F42) INGEGNERIA CIVILE (F43) COSTR. SPECIALIZZATE	2.8	5.3	101.1	1.4	5.3
(G45)COMMINGROSSOeDETTAUTOVEICOLI(G46)COMMINGROSSO(D) DISTRIB. ENERGIA/GAS	2.1	6.3	101.4	0.6	2.9
(G47) COMM DETTAGLIO (I56) BAR e RISTORANTI	1.5	4.2	89.8	1.0	7.8
(H) TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (I55) HOTEL	1.5	4.1	86.0	1.4	10.2
(JMN)SERVIZI ALLE IMPRESE	1.8	5.2	95.4	1.7	11.9
(PQRS) SERVIZI ALLE PERSONE	2.7	2.3	69.8	0.5	14.6

Il settore operativo in cui opera la società è quello indicato alla lett (E) FORN. ACQUA E RETI FOGNARIE RIFIUTI (D) TRASM.ENERGIA/GAS

- a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato.

Soglia di allarme definita dal documento CNDCEC maggiore o uguale a 2,6%

2017	2018	2019	2020	2021
€ 36.751	€ 25.178	€ 12.320	€ 14.773	€ 6.593
€ 4.054.376	€ 5.784.561	€ 9.310.065	€ 4.611.598	€ 4.691.606
0,91%	0,44%	0,13%	0,32%	0,14%

- b) indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
Soglia di allarme definita dal documento CNDCEC minore o uguale a 6,7%

2017	2018	2019	2020	2021
€ 3.500.530	€ 3.549.591	€ 4.947.679	€ 4.444.446	€ 5.759.267
€ 3.600.408	€ 4.539.161	€ 3.813.944	€ 3.494.431	€ 6.620.996
97%	78%	130%	127%	87%

- c) indice di ritorno liquido dell'attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
Soglia di allarme definita dal documento CNDCEC minore o uguale a 1,9%

2017	2018	2019	2020	2021
€ 821.428	€ 894.257	€ 3.893.291	€ 459.108	€ 1.948.260
€ 10.373.825	€ 11.438.446	€ 12.810.151	€ 12.142.997	€ 17.823.773
7,92%	7,82%	30,39%	3,78%	10,93%

- d) indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
Soglia di allarme definita dal documento CNDCEC minore o uguale a 84,2%

2017	2018	2019	2020	2021
€ 3.861.386	€ 4.216.852	€ 7.241.945	€ 6.947.920	€ 11.714.920
€ 1.902.078	€ 2.551.135	€ 1.630.208	€ 1.443.444	€ 2.795.057

203%	165%	444%	481%	419%
------	------	------	------	------

- e) indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Soglia di allarme definita dal documento CNDCEC maggiore o uguale a 6,5%.

In questo caso vi è da segnalare che c'incremento è dovuto essenzialmente dall'erario c/IVA dovuto alla cessione del progetto e del diritto di superficie a Calabra Maceri e Servizi che, comunque, nei primi mesi del 2022 ha generato liquidità che ha consentito il pagamento entro i termini dell'IVA

2017	2018	2019	2020	2021
€ 54.777	€ 200.196	€ 425.350	€ 119.360	€ 1.456.674
€ 10.373.825	€ 11.438.446	€ 12.810.151	€ 12.142.997	€ 17.823.773
0,53%	1,75%	3,32%	0,98%	8,17%

Copparo, lì 25 maggio 2022

L'amministratore Unico
Riccardo Finessi